

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosma

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 45 del 30/10/2019

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 455/2019 –(N.R.G. 308/2017

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno TRENTA del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA - PUBBLICA che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	Х		11	FIORILLO AGNESE	Х	
03	LIPORACE MARCO	Х		12	TRIBUZIO DANIELA	Х	
04	CRISTOFARO VINCENZO	Х		13	GRECO EUGENIO	Х	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	Х				
06	SPINELLI VINCENZO	X	-				
07	CARROZZINO VINCENZO	Х					
08	SCOGLIO STEFANIA	Х					
09	CETRARO SALVATORE	Х					
Asse	egnati n. 13	in carica n. 1	3		Presenti n. 12	Assenti n.	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di PRESIDENTE Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: "

"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 455/2019 –(N.R.G. 308/2017" Il Consigliere Ferro, a none della minoranza, dichiara: "perché non si evincono i motivi che hanno porato a ricorrere in giudizio ovvero la cartella e che non si è valutata l'opportunità di accedere alla rottamazione."

IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 455/2019 –(N.R.G. 308/2017

Consiglieri presenti n. 12

Votanti n. 8 – Astenuti n. 4 (Ferro-Fiorillo-Tribuzio –Greco)

- Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -
- Voti contrari -Nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 455/2019 –(N.R.G. 308/2017

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

DELIBERA

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 12

Votanti n. 8 – Astenuti n. 4 (Ferro-Fiorillo-Tribuzio –Greco)

- Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO
 -SCOGLIO-CETRARO -
- Voti contrari -Nessuno
- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore dell'Agenzia del Demanio pari all'importo complessivo così ammontante:
- sorte titolo esecutivo €. 502.438,10
- competenze e spese liquidate in sentenza €. 16.739,02

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO €.519.177,12 derivante da Sentenza del Tribunale di Paola n. 455/2019 e successivo atto di pignoramento prot. N. 8378/2019 del 02/07/2019.

- 3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai seni dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

Si esprime parere: FAVOREVOLE • IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Data 24/10/2019 Ing. Paola Di Stip PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE Si esprime parere: **FAVOREVOLE UFFICIO RAGIONERIA** IL RESPONSABILE DEL SE FINANZIARIO Data 24/10/2019 DOTT.SSA ANTONIETT GROSSO CIPONTE IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Dott. Gappaolo Santopaolo Avv. Vincenzo Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

PER LA REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANJELE PONTE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 455/2019 n.R.G. 308/2017.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di confabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive;

Premesso che:

- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare,
 l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

- il Comune di Belvedere Marittimo occupa l'immobile identificato al fg. n. 37 p.lla 313 sub. 8 graffata con p.lla 325 sub.9 e fg. n. 37, p.lla 313 sub. 9, graffato p.lla 325 sub. 10;

- il Comune di Belvedere Marittimo ha ricevuto cartella esattoriale n. 034200160038379572000 dall'Agenzia del Demanio, avente ad oggetto il recupero delle somme dovute dal Comune medesimo per l'occupazione dell'immobile sopra generalizzato;
- il Comune di Belvedere Marittimo ha promosso ricorso presso il Tribunale di Paola, per l'annullamento della cartella esattoriale, eccependo l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste dall'Agenzia del Demanio relative al periodo compreso tra il 01/01/1997 ed il mese di marzo 2011;
- con sentenza n. 455/2019 del 11/06/219 (n.R.G. 308/2017), il Giudice del Tribunale di Paola ha rigettato l'opposizione fatta dal Comune e confermato la cartella esattoriale n. 034200160038379572000;

Visto l'Atto di Pignoramento presso terzi notificato in data 26/06/2019 assunto al protocollo dell'Ente al nr. 8378/2019 del 02/07/2019;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- -nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione; Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore dell'Agenzia Del Demanio pari all'importo complessivo così ammontante:
- Sorte titolo esecutivo € 502.438,10
- Competenze e spese liquidate in sentenza € 16.739,02
- TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 519.177,12 derivante da Sentenza del Tribunale di Paola nr.
 455/2019 e successivo atto di pignoramento prot. 8378/2019 del 02/07/2019;
- 3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

 Il Responsabile del Serrore

	4	or other state of the	 	AN. P.	1		-	-	
COM	UNE	133	 1	À	í÷	1	ERE	M.	MO
	<u> </u>						9nz:		

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO TT 2619

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. 14323

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 54	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale
Data 23.10.2019	numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

	CAUSALE	IMPORTO
a)	sentenze esecutive	€ 1.399.866.56
b)	copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	€ 1.399.666,36
c)	ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d)	procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e)	acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
	Totale debiti fuori bilancio €	€ 4.055.673,21

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

parere <u>FAVOREVOLE</u> sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362.25:
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046.50:
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;

Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201,572,01;

Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;

 Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);

Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;

Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.


L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa\Filomena Chiarina Turano

SINDACO SEGNENERIA RAG/ CONTENZIOSO

Studio Legale Cetraro Hov. Saverio Rocco Cetraro con Patrocinto in Cassagione

c/da Piane S.S. 18 – 87023 Diamante (CS)
Tel. 0985/877869 – Fax 0985877539
s-mail: avvcetraro@pec.gluffre.it
P.I. 02165440781 – C.F. CTRSRR53B21E1850



Spett.le Comune di Belvedere Marittimo Via Maggiore Mistorni 87020 – Belvedere Marittimo (CS)

Comunicazione via PEC

Oggetto: Inoltro sentenza n. 455/2019 del Tribunale di Paola.

La presente per rendervi edotti che in data 11/06/2019, la Dott.ssa Marta Sodano ha emesso la sentenza di cui all'oggetto, relativa al procedimento iscritto presso il Tribunale di Paola al n. RG 308/2017. Tanto dovevo, al fine di vagliare le esigenze più consone da adottare in merito al caso.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Diamante lì 12.06.2019

Avv. Cettero Saverio Rocco

R.G.A.C. n. 308/2017

TRIBUNALE DI PAOLA Sezione civile Udienza del 11.06.2019 G.M. Dott.ssa Marta Sodano

È presente per il Comune di Belvedere Marittimo opponente l'Avv. Saverio Rocco Cetraro il quale si riporta alle note depositate e insiste per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese; è presente per l'opposta Agenzia Del Demanio l'Avv. Antonio Arnoni giusta delega dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, il quale si riporta al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e insiste per il rigetto della domanda avversa con vittoria di spese.

II Giudice

invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'estito della stessa -durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano- decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Paola, in persona del G.M., Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. clv., la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta ai R.G.A.C. n. 308/2017 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, pendente

Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco p.t., con sede in Belvedere Marittimo (CS) alla Via Mistorni n. 1, elettivamente domiciliato in Diamante (CS) alla C.da Piane S.S. 18, presso lo studio dell'Avv. Saverio Rocco Cetraro che lo rappresenta e difende giusta delibera della G.M. n. 9 del 9.02.2017 nonché giusta procura a margine dell'atto di opposizione;

opponente

E

Equitalia sud s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.;

opposta contumace

NONCHÉ

Agenzia del Demanio in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domicillata in Catanzaro alla Via Gioacchino Da Fiore, n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che la rappresenta e difende giusta delega ex art. 2 T.U. n. 1611/33, con il patrocinio del Procuratore dello Stato Avv. Sergio La Rocca;

opposta

CONCLUSION

Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Come esposto nel verbale che precede, la presente sentenza è depositata ai sensi dell'art. 281 sextes c.p.c. Con atto di opposizione ex art. 815 c.p.c. Il Comune di Belvedere Marittimo ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, l'agente per la riscossione e l'Agenzia del Demanio, la fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'annuliamento della cartella esattoriale n. 034200160038379572000 avente ad oggetto il recupero delle somme dovute dal Comune medesimo per l'occupazione dell'immobile identificato al foglio n.37 p.lla 313 sub. 8, graffata con la p.lla 325 sub. 9, allibrato alla scheda patrimoniale n. CSB0898 e al N.C.T. fg. n. 37, p.lla 313 sub. 9, graffato con la part.lla 325 sub 10 allibrato alla scheda patrimoniale n. 899. In particolare, il Comune di Belvedere Marittimo ha richiesto l'annuliamento della suddetta cartella, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste dall'Agenzia del Demanio relative al periodo compreso tra il 1.01.1997 e il mese di marzo 2011, trattandosì di somme assimilabili a quelle dovute per la riscossione dei canoni di locazione e dunque non dovute, essendo decorso il termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2948 c.c.

Inoltre, il Comune di Belvedere Marittimo ha eccepito la violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c. da parte della p.a., ossia dei canoni di buona fede nella fase delle trattative volte all'acquisto del beni da parte dell'ente comunale. In particolare, il Comune di Belvedere ha eccepito che nonostante l'avvio della procedura di acquisto a trattativa privata e nonostante l'adozione da parte dello stesso della delibera n. 213 del 20.12.2000, alla stessa non abbia fatto seguito la stipula del contratto di compravendita per colpa della p.a., rimasta inerte. È rimasta contumace Equitalia, mentre si è costituita l'Agenzia del Demanio.

L'opposta costituità ha eccepito l'inapplicabilità del termine di prescrizione quinquennale alla controversia de qua, evidenziando come l'occupazione abusiva di immobili costituisca un illecito permanente, a fronte del quale il dies a quo della prescrizione non può che decorrere dal momento in cui si verifica la cessazione dell'illecito.

Quanto alla violazione delle regole di correttezza e buona fede, l'Agenzia del Demanio ha eccepito che alcun comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede può essere imputato alla p.a. nella mancata stipulazione del contratto di compravendita posto che la stessa, successivamente alla approvazione della delibera n. 213 del 20.12.2000 da parte del Comune di Belvedere, è rimasta in attesa di ricevere dall'ente le comunicazioni finalizzate alla definizione della procedura di vendita, ed in primis la regolarizzazione delle somme da corrispondere per l'utilizzo del bene.

Sulla scorta di tali rilievi, l'Agenzia del Demanio ha concluso per il rigetto della domanda avversa con vittoria di spese.

1. Quastioni prelimineri.

In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Equitalia s.p.a., la quale pur evocata in giudizio, non si è costituita.

2. Sul merito.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le causali di cui in motivazione.

Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria sollevata dal Comune di Belvedere Marittimo.

Ed Invero, l'occupazione del beni immobili oggetto di causa, configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. — con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull'occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene — che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. n. 2/2016).



Orbene, nella fattispecie in esame il trasferimento a titolo non oneroso dei beni immobili occupati dal Comune si è complutamente realizzato soltanto con l'adozione dei relativi decreti prot. 19519 e 19520 da parte della p.a., sicché è solo da questo momento che è cessata la condotta lifecita ed è da questo momento che comincia a decorrere il termine di prescrizione guinquennale.

Ne deriva che le indennità richieste dall'Agenzia del Demanio in qualità di ente impositore, per l'utilizzo senza titolo degli immobili oggetto di causa, per gli anni dal 1997 al 2011 sono plenamente dovute dall'ente comunale.

Perattro a tale conclusione deve giungersi anche in considerazione della natura giuridica della delibera con la quale l'ente ha manifestato la volontà di acquisto dei beni.

La delibera dell'organo competente (giunta o consiglio), infatti, è espressione della volontà dell'ente e costituisce un antecedente necessario per la perfezione del negozio risultante dal successivo incontro del consensi, e tuttavia la stessa resta un atto interno inidoneo di per se a splegare effetti giuridici nei confronti di terzi (cfr. Cass. 19.10.2016, n. 21190).

Sulla scorta di tale ultima considerazione deve essere rigettata l'ulteriore eccezione sollevata dai Comune di Belvedere circa la configurabilità di una responsabilità precontrattuale della p.a. nell' omesso (rectius tardivo) perfezionamento del trasferimento dei beni all'ente comunale.

Ed infatti, affinché sia configurabile una responsabilità precontrattuale in capo alla p.a. occorre unitamente alla dimostrazione da parte del privato della propria buona fede soggettiva, da intendersi quale affidamento incolpevola maturato circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di complere conseguenti attività economicamente cnerose, che tale affidamento sia leso da una condotta contraria al doveri di correttezza e lealtà, che tale violazione sia soggettivamente imputabile all'Amministrazione in termini di colpa o di dolo, che il privato provi il danno - evento (inteso quale lesione della libertà di autodeterminazione negoziale) quanto il danno - conseguenza (vale a dire le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali l'ilecitamente condizionate), oltre al relativi rapporti di causalità (cfr. Tar Roma 6.11.2018, n. 10687). Nella fattispecie in esame, alcuno di tali elementi è stato dimostrato dal Comune, il quale a seguito dell'adozione della delibera n. 213 del 20.12.2000, neppure si è preoccupato di sollecitare l'Agenzia del Demanio al perfezionamento del trasferimento degli immobili occupati, se non a seguito dell'invio allo stesso delle intimazioni di pagamento delle indennità dovute.

Neppure Il Comune ha fornito prova di una imputabilità della tardiva adozione del decreto di trasferimento alla colpa o al dolo della p.a., tanto più che nei decreto di trasferimento si legge che soltanto in data 20.11.2013 (e dunque dopo 13 anni dall'adozione della delibera) il Comune di Belvedere Marittimo ha inoltrato istanza all'Agenzia del Demanio – pratica n. 5903 – con la quale ha richiesto il suddetto trasferimento a titolo non oneroso dei beni oggetto di occupazione.

Né infine il Comune ha fornito la prova del danno che sarebbe ad esso derivato dal presunto comportamento lilectio della p.a.

Non essendo dunque la domanda fondata in alcuno degli aspetti denunciati, la stessa non può che essere rigettata.

3. Sulle spese di lite.

Nel rapporti tra il Comune di Belvedere e l'Agenzia del Demanio le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione del valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 37/2018 con esclusione della fase istruttoria non celebratasi.

Nulla va Invece disposto sulle spese di lite nei rapporti tra il Comune di Belvedere Marittimo ed Equitalla s.p.a. essendo questa rimasta contumace e non avendo spiegato attività difensiva.



Sentenza n. 455/2019 pubbl. il 11/06/2019 RG n. 308/2017

Il Tribunale di Paola, in persona del G.M. Dott.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 308/2017 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, pendente tra il Comune di Belvedere in persona del Sindaco p.t. – opponente – e Equitalia s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – opposta contumace – nonché Agenzia del Demanio in persona del legale rappresentante p.t. – opposta – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Rigetta l'opposizione e

Per l'effetto:

conferma la cartella n. 034200160038379572000, sussistendo il diritto dell'Agenzia del Demanto di procedere in executivis;

Condanna il Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'Agenzia del Demanio, delle spese di lite, che ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 37/2018 si liquidano in € 11.472,00 (di cui € 3.375,00 per la fase di studio, € 2.227,00 per la fase introduttiva, € 5.870,00 per la fase decisoria), per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge.

Nulla sulle spese di lite nel rapporti con Equitaila s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., stante la sua contumacia.

Così deciso in Paola II 11,06,2019

Il Giudice Marta Sodano Da "PPT Calabria - invio massivo" <pterzi.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it>
A "belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it" <belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>
Data mercoledì 26 giugno 2019 - 08:45

Invio PPT 03484201900002029001 Codice Fiscale 00346830789 Codice Fiscale Terzo 00348170101

Mittente: Agenzia delle entrate-Riscossione

Con la presente si notifica l'atto in oggetto

In caso di pagamento presso banche, uffici postali, tabaccai abilitati e sportelli dell'agente della riscossione si dovrà stampare* il bollettino RAV contenuto nel documento PDF allegato alla presente e-mail.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo http://get.adobe.com/it/reader/

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. È possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerio (compresi i file allegati) senza farne copia.

*) La stampa in proprio potrebbe non garantire le specifiche tecniche richieste per l'accettazione da parte degli uffici postali.

Allegato(i)

034-PPT-00000071-03484201900002029001-signed.pdf (324 Kb)

COMUNE DI BIL VEDERE M.MO
Provincia di Cosenza

- 2 LUG 2019

Prot. N



Agenzia delle entrate-Riscossione Via XXIV Maggio, palazzo K2000 87100 COSENZA (CS)



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO VIA MISTORNI N. 1 87021 BELVEDERE MARITTIMO CS

Esente da bollo

Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n.112 Art. 05 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n.642

Codice identificativo del fascicolo 034/2019/000080749
Codice identificativo della procedura esecutiva 03484201900002029001
Debitore esecutato COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Terzo¹ UNICREDIT S.P.A.

Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di Cosenza c.f. 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: cal.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Maellare Giuseppe Maria, giusta procura speciale Rep.n. 44185 Raccolta n. 25271 del 4 dicembre 2018, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in COSENZA, Via XXIV Maggio, palazzo K2000;

PREMESSO

che COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, con sede legale in VIA MISTORNI N. 1 87021 BELVEDERE MARITTIMO CS, codice fiscale 00346830789 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad EURO 521.097,61, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 13/06/2019 nonché accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al di del pagamento, ripartito come nella tabella seguente:

¹attenzione: <u>Il terzo non riceve la notifica del presente atto in qualita' di debitore dell'agente della riscossione e degli Enti per i quali il medesimo riscuote, ma solo in forza dei rapporti che intrattiene con il debitore e delle somme a Quest'ultimo dovute.</u>

DESCRIZIONE Tributi/entrate	IMPORTO €
Interessi di mora ² (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973) Sanzione civile ³ (art. 116 della Legge n. 388/2000)	455.650,00 35.289,75
Oneri di riscossione coattiva ⁴ (art. 17 D. Lgs. n. 112/1999) Spese esecutive (art. 17 D. Lgs. n. 112/1999)	0,00 29.608,93
Diritti di notifica (art. 17 D. Lgs. n. 112/1999)	472,49 76,44
TOTALE €	521.097,61

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nell'/negli atto/i qui di seguito specificati:

Descrizione Atto	Numero Atto	Data Notifical Atto	Numero Avviso di Mora/Intimazione	Data Notifica
Cartella	03420150031854431001	24/03/2016	03430400005	Awiso
Cartella	03420160003655602001	30/05/2016	03420199005641184000	16/04/2019
Cartella	03420160016821970001		03420199005641184000	16/04/2019
Cartella	03420160038379572000	01/08/2017	03420199005641184000	16/04/2019
Cartella	03420100036379572000	17/01/2017	03420199005641184000	16/04/2019
Cartella	03420170011275921000	11/07/2017	03420199005641184000	16/04/2019
Cartella	03420170022899608001	09/10/2017	03420199005641184000	16/04/2019
Cartella	03420170027444169001	08/11/2017	03420199005641184000	16/04/2019
	03420170027565978000	08/11/2017	03420199005641184000	
Cartella	03420170034626092001		03420199005641184000	16/04/2019
Cartella	03420170034713739001		03420199005641184000	16/04/2019
Cartella	03420180009098282000		03420199005641184000	16/04/2019
Cartella	03420180009299246001	13/04/2018	03420199005641184000	16/04/2019
Cartella	03420100007277240001	13/04/2018	03420199005641184000	16/04/2019
	03420180010375117000	10/05/2018	03420199005641184000	16/04/2019

 che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze del/dei carico/carichi ovvero del/i ruolo/i consegnato/i dagli Enti creditori, è Maurizio Grazzini;

- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio

² All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di more maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di more, esclusivamente se alla data di pagamento è già stato raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9. della Legge n. 388/2000).

³ Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura

Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli oneri di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario.

PREMESSO altresì

- che UNICREDIT S.P.A., con sede legale in PIAZZA GAE AULENTI 3 20154 MILANO MI, codice fiscale 00348170101 (di seguito denominato Terzo) risulta essere debitore del/della su indicato/a COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO per somme di denaro;
- e che, pertanto, la su intestata Agenzia delle entrate-Riscossione Agente della riscossione per la provincia di Cosenza intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di EURO 521.097,61, oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al di del pagamento;
- eche, a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita: "L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'Agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso Agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";
- che il comma 2-bis dell'art. 72-ter⁵ del D.P.R. n. 602/1973, dispone: "nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo".

ORDINA

al Terzo UNICREDIT S.P.A. nella persona del legale rappresentante, di pagare direttamente al suddetto Agente della

- nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme⁶ per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle rispettive scadenze, le restanti somme;

il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione Agente della riscossione per la provincia di Cosenza;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 2617127 (IBAN IT68P0760116200000002617127) intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di Cosenza, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 034/2019/0000807497;

AVVERTE E INTIMA

al Terzo UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO;

a detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito intimato aumentato della metà:

al Debitore COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

COSENZA, 13/06/2019

Art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 (Limiti di pignorabilità):

[&]quot;1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'Agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo

per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro

In presenza di rapporto di conto corrente, con esclusione delle somme relative all'ultimo emolumento accreditato a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

In caso di inesistenza di obblighi verso il Debitore esecutato è gradita dichiarazione negativa del terzo, al fine di evitare che l'Agente della riscossione proceda secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale: "Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: UNICREDIT S.P.A. ed al Debitore: COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO.

, 3

Agenzia delle entrate-Riscossione Agente della riscossione per la provincia di Cosenza

> Il Dipendente delegato Maellare Giuseppe Maria

Pag. 4 di 4

ESTRATTO DI RUOLO

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE: 00346830789

DITTA COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO DATA COST./NT. 00.00.0000 DOM.FIS. PIAZZA G AMELLINO N. 1

87021 BELVEDERE MARITTIMO

IND.A.T. VIA MAGGIORE MISTORNI N. N. 1 87021 BELVEDERE MARITTIMO CS IND.ENTE

ENTE : 00001 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

UFFICIO: M J30 - AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE CALABRIA

RUOLO : ANNO 2016 NR. 0000643 VISTO 07.10.2016 SPECIE ORDINARIO

CARTELLA: 03420160038379572 000 NOTIFICA 17.01.2017

+	1		MOTILICA 17.01.2017	'
! PRG !TRIB *! RIF. !	NR!	RAT F	CARICO	! DEBITO ! RESIDUO
†		-	00999 NOTIF 13/05/2	016 i P i
! 002 !811J I! 2016 ! ! 003 !AD1T I! 2016 ! ! 004 !809J T! 2016 !	01 ! 01 ! 01 !	000 !	31.769,09 160.385,24 16,00	! 31.769,09 ! ! 160.385,24 ! ! 16,00 !
+	-	116SRP0	11000 MOTT 12/06/20	016 ! P!
! 002 !811J I! 2016 ! ! 003 !ADIT I! 2016 ! ! 004 !809J T! 2016 !	01 ! 01 ! 01 !	000 ! 000 !	38.657,01 ! 195.220,03 ! 16,00 !	38.657,01 ! 195.220,03 ! 16,00 !

+-----

ESTRATTO DI RUOLO

RUOLO : ANNO 2016 NR. 0000643 VISTO 07.10.2016 SPECIE ORDINARIO CARTELLA: 03420160038379572 000 NOTIFICA 17.01.2017 +-----! !COD. ! ANNO! ! CAD! CARICO! ! !COD. ! ANNO ! ! CAD ! CARICO ! DEBITO ! PRG !TRIB *! RIF. ! NR ! RAT ! ISCRITTO A RUOLO ! RESIDUO !DIRITTI DI NOTIFICA 5,88 ! !INT.MORA/SOMME AGG. AGGIO EX. ART.17 1 28.430.39 ! !RIMBORSO SPESE ESEC. +------!TOTALE 439.553,03 ! 502.438,10 ! !COLLOCAZIONT ! PRIVILEGIO! CHIROGRAFO!

* TIPO TRIBUTO : A - ALTRO

I - IMPOSTA

N - DIRITTI DI NOTIFICA

S - SANZIONI T - INTERESSI

M - INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE

DESCRIZIONE TRIBUTI

809J - Interessi mora per entrate demaniali 811J - Redditi di beni immobili patrimoniali

ADIT - Recupero spese contrattuali, di notifica ed altro

SI ASSEVERA LA RISPONDENZA DEI DATI RIPORTATI NEL PRESENTE ESTRATTO CON LE RISULTANZE DEI RUOLI RESI ESECUTIVI E RICEVUTI IN CARICO IN VIA TELEMATICA EX D.M. 3/9/1999 N.321 (ART.5, C.5, D.L.N.669/1996). IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SONO DOVUTI ANCHE GLI INTERESSI DI MORA EX.ART.30 DPR N.602/1973 E LE SOMME AGGIUNTIVE EX ART.27 D.LGS.46/1999 - OLTRE CHE GLI ALTRI ACCESSORI EX ART. 17 D.LGS.112/1999 E LE SPESE EX D.M.21/11/2000 PER LE PROCEDURE EFFETTUATE - DA CALCOLARSI A SALDO DEL CREDITO

COSENZA , LI 11.06.2019

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 11.472,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 1.720,80
Cassa Avvocati (4%)	€ 527,71
Totale imponibile	€ 13.720,51
IVA 22% su Imponibile	€ 3.018,51
Totale documento	€ 16.739,02